

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA, GIOVANNETTI, DE SABBATA,  
SESTITO, FIORI e VITALE Giuseppe

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1979

Diritto al riscatto ai fini pensionistici degli anni degli studi universitari per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sulle pensioni del personale statale, riconosce il diritto al riscatto, ai fini pensionistici, degli anni di studi universitari a condizione che il titolo di studio del diploma di laurea sia stato richiesto per l'immissione in servizio.

La condizione posta fa sì che a beneficiare del diritto al riscatto siano soltanto ed esclusivamente gli impiegati statali della carriera direttiva in quanto per essi soltanto il titolo di studio del diploma di laurea è stato, e sarà richiesto all'atto dell'immissione in servizio.

Ma l'articolo 13, così come è formulato, non tiene conto dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle successive disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, disposizioni che hanno inquadrato nella carriera direttiva, a tutti gli effetti, il personale delle ex carriere di concetto speciali.

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore delle precitate disposizioni, la nuova carriera direttiva, in cui risulta inquadra-

to il personale delle ex carriere di concetto speciali, è direttiva a tutti gli effetti, tanto che per accedervi è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio od altro titolo equipollente, per cui i nuovi assunti in possesso del titolo potranno, a mente dell'articolo 13 in questione, chiedere il riscatto ai fini pensionistici degli anni di studi universitari.

A questo punto è facile vedere quanto grande e pesante sia la discriminazione che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 crea fra impiegati direttivi della stessa Amministrazione (nella specie Uffici distrettuali delle imposte dirette).

Infatti in un prossimo futuro si avrà:

*1ª categoria:* impiegati direttivi provenienti dalle ex carriere di concetto speciali, laureati, inquadrati nella carriera direttiva dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dalle successive disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319: non ammessi all'esercizio del diritto al riscatto;

2<sup>a</sup> categoria: impiegati direttivi che entreranno nella stessa carriera direttiva, per concorso, successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 e n. 319 succitati, laureati: ammessi all'esercizio del diritto al riscatto.

Nell'un caso e nell'altro trattasi sempre di cittadini italiani appartenenti alla stessa Amministrazione, inquadrati nella stessa carriera direttiva ed aventi lo stesso titolo di studio (diploma di laurea). Perché negare agli uni lo stesso diritto riconosciuto agli altri?

Tutto ciò appare in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione repubblicana.

È bene inoltre ricordare che con legge 16 aprile 1974, n. 114, (articolo 2-novies) è stata concessa ai dipendenti delle amministrazioni non statali e delle imprese pubbliche e

private, a prescindere dalla carriera di appartenenza, la possibilità del riscatto degli anni di studi universitari per il conseguimento del diploma di laurea ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, mediante versamenti all'INPS.

Anche in questo caso si rileva una grossolana violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Infatti se l'articolo 2-novies della legge n. 114 del 16 aprile 1974 ha consentito il diritto al riscatto ai cittadini italiani non dipendenti dallo Stato, a prescindere dalla carriera di appartenenza, sarebbe bene che l'articolo 13 del testo unico n. 1092 sulle pensioni dello Stato in favore dei cittadini italiani dipendenti dallo Stato riconoscesse altrettanto diritto.

Per quanto detto sembra opportuno sottoporre alla approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. — Il personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1972, n. 319, ha la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, gli anni di studi universitari, se munito di diploma di laurea o titolo equipollente, anche se detti diplomi non siano stati condizione necessaria per l'immissione in servizio.

Il riscatto può essere esercitato limitatamente ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, già considerati utili agli stessi fini in virtù di disposizioni diverse ».